

# Codice deontologico \*

## dell'Associazione Debriefers della Svizzera Italiana (DEBRISI)

### I. Generalità

#### **Articolo 1 Applicazione**

Le regole del presente Codice deontologico vincolano i membri dell'associazione. L'inosservanza delle norme stabilite nel presente Codice può comportare l'esclusione dall'Associazione.

#### **Articolo 2 Requisiti**

I membri agiscono nel rispetto dei metodi teorici e pratici proposti dall' Associazione e necessitano, per l'esercizio, del certificato di debriefer convalidato.

#### **Articolo 3 Formazione**

Il debriefer è tenuto a raggiungere e a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi regolarmente.

Egli s'impegna ad accrescere la propria competenza sociale nell'ambito privato e professionale.

#### **Articolo 4 Limiti professionali**

Il debriefer conosce i limiti della propria competenza e accetta ogni mandato esclusivamente entro questi limiti.

Qualora dall'intervento risulti opportuno il ricorso ad altre specifiche competenze, il debriefer consiglia l'utente circa l'opportunità di rivolgersi ad un professionista.

#### **Articolo 5 Responsabilità**

Il debriefer è consapevole della responsabilità sociale legata ai suoi interventi e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Egli deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza.

Il debriefer non usa impropriamente gli strumenti di cui dispone e non abusa della fiducia dell'utente.

#### **Articolo 6 Rappresentanza**

Durante gli interventi e nelle circostanze in cui rappresentano pubblicamente l'Associazione, i membri dell'Associazione sono tenuti ad adeguare il proprio atteggiamento ai principi del decoro e della dignità che il ruolo comporta.

### II. Principi dell'intervento

#### **Articolo 7 Principio generale**

Il debriefer adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi

### **Articolo 8 Rispetto del committente**

Il debriefer rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori.

In particolare egli non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso, orientamento sessuale, disabilità.

### **Articolo 9 Committente e destinatario dell'intervento**

Quando il debriefer acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario dell'intervento, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.

### **Articolo 10 Incompatibilità**

Ove propri problemi o conflitti personali lo potrebbero rendere inadeguato, inefficace o dannoso, per sé o per la persona alla quale è rivolto, il debriefer si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi intervento.

Il debriefer evita commistioni tra l'attività di debriefer, vita privata e attività professionale che possano nuocere all'immagine dell'Associazione.

Il debriefer si astiene dall'intervenire con persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale.

Al debriefer è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

### **Articolo 11 Informazione preliminare**

Il debriefer fornisce preventivamente all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché sul grado e i limiti giuridici della confidenzialità.

Pertanto egli opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

### **Articolo 12 Confidenzialità**

Il debriefer è tenuto al rigoroso rispetto della confidenzialità. Egli non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo intervento.

Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.

In caso d'intervento, il debriefer è tenuto ad impegnare il singolo o i componenti del gruppo al rispetto alla riservatezza.

La confidenzialità dei dati deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino l'intervento.

### **Articolo 13 Confidenzialità nel rapporto con altri operatori sanitari**

Nel caso di collaborazione con altri operatori parimenti tenuti al segreto professionale, il debriefer può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie per la collaborazione.

**Articolo 14 Minorenni o interdetti**

Gli interventi su persone minorenni o sotto tutela sono subordinati al consenso di chi Esercita sulle medesime l'autorità parentale o la tutela.

**III. Rapporti con i colleghi****Articolo 15 Principi generali**

I rapporti fra i membri dell'Associazione devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco.

..., 20 ottobre 2004

Il Presidente

Il segretario